



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI
ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI
CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO
REGIONALE ROCCAMONFINA – FOCE GARIGLIANO**

“Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale Roccamonfina – Foce Garigliano”

VISTA la L. 394/91;
VISTA la L. n° 157/92;
VISTA la L.R. 33/93;

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

L'Ente Regionale Parco Roccamonfina – Foce Garigliano, istituito ai sensi della L.R. Campania n. 33 del 1993, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno del territorio del Parco Regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano”.

Art. 2 – Finalità e scopi

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, volti a consentire l'introduzione e il trasporto, ad opera di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito dell'area naturale protetta, in considerazione del divieto sancito dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Il presente regolamento riguarda esclusivamente il territorio del Parco Regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano”.

Art. 3 - Divieti in periodi di caccia chiusa

È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco Regionale Roccamonfina - Garigliano, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.

Art. 4 – Istanza di Autorizzazione

I soggetti privati, residenti o non residenti nel territorio del Parco Regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano” che, per recarsi in una qualsiasi località ovvero in zone ove è consentita l'attività venatoria intendano, per qualsivoglia motivo ammesso dalla legge, oppure nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria, introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura consentito dalla normativa vigente, devono essere autorizzati dal Direttore dell'Ente e/o dal Responsabile Amm/vo, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, previa presentazione di apposita istanza scritta, come da modello che al presente regolamento si allega, costituendone parte integrante e sostanziale. L'istanza di autorizzazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato:

a) le finalità per cui si chiede l'autorizzazione;

- b) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- c) l'elenco delle armi/esplosivi/dei mezzi di distruzione o cattura che si intendono introdurre o trasportare;

L'istanza di autorizzazione va presentata, a mano o a mezzo del servizio postale, presso la sede legale del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano", Via Castelluccio n. 16 – 81037 SESSA AURUNCA (CE) ovvero, a mezzo Fax. al n. 0823-682947.

Art.5 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano" e/o dal Responsabile Amm/vo. Il trasporto delle armi deve avvenire:

- a) per i non residenti, attraverso le strade principali asfaltate (statali, regionali, provinciali e comunali);
- b) per i residenti, dal luogo di residenza attraverso le strade principali asfaltate, ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali laddove necessario per accedere a quelle principali asfaltate.

L'autorizzazione al trasporto delle armi per attività venatoria o sportiva coincide con la validità del porto d'armi, salvo adozione di nuove normative o regolamenti che saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito del Parco, sul BURC e comunicati alle sezioni dei cacciatori territorialmente competenti.

Art. 6 – Autorizzazioni per i non residenti in soggiorno nel parco

I soggetti *non residenti*, che in via temporanea ed a qualsiasi titolo soggiornano con al seguito le armi all'interno del perimetro del Parco Roccamonfina – Foce Garigliano, possono essere ammessi ad introdurre o trasportare armi, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, nel territorio dell'area protetta esclusivamente nel periodo in cui è ammessa l'attività venatoria, previo rilascio di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione (che dovrà essere esibita in caso di controlli) i non residenti dovranno inviare apposita richiesta alla direzione del Parco.

La richiesta, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 5 dovrà includere ogni documentazione utile a dimostrare di essere ospiti di residenti, o di soggiornare presso le strutture ricettive che si trovano all'interno dei Comuni del Parco, ovvero sia di essere titolari di un contratto di locazione o comodato relativo ad un immobile che si trovi in uno dei Comuni del Parco.

E' altresì vietato a qualsiasi titolo il trasporto di armi all'interno del territorio del Parco dal tramonto all'alba del giorno successivo.

Art. 7 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura su strade non asfaltate

È fatto divieto, a tutti i soggetti di cui agli artt. 5 e 6, per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.

Art. 8 - Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia.

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentita ai soli residenti nel territorio del Parco l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive – ricreative e per la manutenzione delle stesse solo lungo le strade provinciali e comunali asfaltate che conducono fuori dal Parco e dalla abitazioni alle strade provinciali e comunali asfaltate che conducono fuori dal Parco.

Art.9 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici

Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- coloro che svolgono attività di ricerca scientifica, previa specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca.

Art. 10 Esenti

Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- a) I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- b) Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei corpi di appartenenza;
- c) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57,3° comma, C.P.C.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento di attività venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
- d) Gli addetti alla polizia Municipale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal prefetto, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
- e) Le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero ed alle specie delle armi loro consentite, purchè esentati dall'obbligo della denuncia delle armi(art. 10, L. 110/75);
- f) I Dottori in Veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle Leggi e Regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata..

Art. 11 - Sanzioni.

L'inosservanza e/o l'infrazione alle prescrizioni previste dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni del Parco e dalla pubblicazione sul BURC.